PROTOCOLLO D'INTESA

Linee guida sulle modalità di segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

STAATSANWALTSCHAFT BEIM
LANDESGERICHT BOZEN

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLZANO

STAATSANWALTSCHAFT BEIM

JUGENDGERICHT BOZEN

N. 72/19 Pact. imt.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Riferimenti normativi:

- artt. 331, 332 c.p.p. (denuncia da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e contenuto della denuncia);
- art. 357, 358 c.p. (nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio);
- artt. 361, 362 c.p. (omissione di denuncia);
- art. 329 c.p. (obbligo di segreto);
- Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con Legge 1.10.2012 n. 172;
- Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con Legge 27.6.2013 nr. 77;
- D. L.vo 212 del 15/12/2015 in recepimento alla direttiva del Parlamento Europeo n. 29 del 2012 relativa alle norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato;

- L. 19/7/2019 n. 69 (Codice Rosso sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
- art. 1 L. 216 del 19/07/1991 (potere di segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza);
- art. 9 c.1 L.184 del 04/05/1983 (minorenni in stato di abbandono);
- art. 403 c.c. (dovere delle autorità amministrative di collocare in via d'urgenza in luogo sicuro minori materialmente o moralmente abbandonati, prima dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria).

Il presente protocollo trae origine dalla necessità di individuare delle linee guida uniformi concernenti le modalità di denuncia/segnalazione all'Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile in tutti i casi in cui gli operatori scolastici, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza:

- 1) di un reato perseguibile d'ufficio a danno di alunni e/o familiari conviventi (maltrattamenti in famiglia, abuso di mezzi di correzione, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 c.p., stalking);
- 2) di situazioni di pregiudizio o disagio relative ad alunni minorenni, che, pur non integrando specifiche ipotesi di reato, possono essere indicative di un ambiente familiare carente, problematico o scarsamente accudente, al punto da rendere opportuni degli approfondimenti ed eventuali iniziative da parte della Procura per i Minorenni.

Il presente protocollo si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per una migliore lettura dello stesso sono stati utilizzati nel testo solo termini riferibili al contesto "scuola", ma le procedure operative ivi descritte valgono anche per la scuola dell'infanzia.

Il protocollo viene inoltre portato a conoscenza degli enti gestori delle strutture per la prima infanzia, ai fini di una sua applicazione anche da parte di tali strutture, e viene a tal fine sottoscritto dall'assessore competente in materia di famiglia. Le procedure operative descritte nel protocollo vengono adeguate in relazione alla specifica organizzazione interna degli enti gestori di tali strutture.

PROCEDURE OPERATIVE

1. REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

Tutti i reati inerenti alla sfera familiare che si verificano in danno o anche solo in presenza di un alunno (maltrattamenti in famiglia, abuso di mezzi di correzione, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 c.p., stalking) sono perseguibili d'ufficio.

L'obbligo di denuncia che compete ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio, e quindi a tutti gli operatori scolastici, è disciplinato dall'art. 331 c.p.p.

Art. 331 c.p.p.: ". i pubblici ufficiali e gli <u>incaricati di un pubblico servizio</u>c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

Di eventuali ipotesi di reato l'insegnante o altro operatore scolastico può venire a conoscenza nell'espletamento della propria attività professionale in varie forme: confidenze dirette di un alunno, elaborati scritti, disegni, osservazione di lesioni o di altri indicatori fisici/comportamentali (vedasi elenco esemplificativo riportato in calce al presente documento).

E' opportuno sottolineare che rientrano nell'ipotesi di maltrattamento sia le forme di violenza fisica che quelle di violenza psicologica subite direttamente o a cui ha assistito il minore in ambito familiare (es. violenza agita dal padre nei confronti della madre).

Nel rapportarsi ad un alunno vittima di violenza o abuso:

- > è importante ascoltare ciò che dice senza sottovalutare;
- > essere empatici ed accoglienti;
- > evitare di esprimere giudizi personali sulle azioni descritte e sulle persone coinvolte;
- > evitare domande a risposta chiusa che possano influenzare le risposte dell'alunno;
- > ascoltare l'alunno una sola volta;
- > evitare di fare "indagini" e di sentire altri testimoni minorenni.

L'insegnante che viene a conoscenza di un'ipotesi di reato nei confronti di un alunno, sottoposto alla propria vigilanza, ne dà immediata comunicazione al Dirigente che provvederà alla necessaria segnalazione alle Procure.

In presenza di ipotesi di reato dovrà essere fatta "doppia segnalazione" in forma scritta agli indirizzi di posta elettronica indicati nel presente protocollo, sia alla Procura Ordinaria, che svolgerà le indagini nei confronti dei soggetti maggiorenni autori del reato, che alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che avrà competenza ad occuparsi della tutela del minore.

Potranno essere allegate alla denuncia/segnalazione immagini fotografiche che evidenziano le eventuali lesioni sul corpo dell'alunno, acquisite anche senza il consenso dei genitori ma nel rispetto della dignità e riservatezza del minore.

Gli Uffici di Procura coordineranno le loro rispettive attività, scambiandosi tutte le informazioni utili e concordando sin dall'inizio del procedimento le opportune iniziative, volte da un lato a tutelare la vittima del reato, e dall'altro ad assicurare la tempestività delle indagini e la corretta acquisizione delle prove.

Qualora il presunto autore del reato sia un soggetto di minore età (es: fratello ancora minorenne) il fatto andrà segnalato unicamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Nelle ipotesi sopra elencate la scuola non dovrà mai informare i genitori dell'avvenuta denuncia/segnalazione, né sentirli in merito ai fatti appresi, anche qualora non siano loro gli autori dei reati oggetto di segnalazione, in quanto potrebbero verificarsi possibili ripercussioni sul minore (pressioni, reazioni violente dei genitori) tali da danneggiarne ulteriormente lo stato psico-fisico. Inoltre vi è il rischio di un inquinamento probatorio che potrebbe pregiudicare le indagini penali, se i presunti autori o dei loro familiari o semplicemente dei conoscenti venissero informati del procedimento a loro carico.

Nella denuncia/segnalazione dovrà essere riportato per iscritto quanto appreso od osservato sull'alunno senza interpretazione alcuna; l'insegnante, nel riportare le confidenze del minore e gli elementi osservati, deve riproporre il più fedelmente possibile il dato oggettivo ed utilizzare le frasi e le parole testuali del minore senza nulla aggiungere o modificare.

Il Dirigente provvederà ad inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica sia Ordinaria che presso il Tribunale per i Minorenni, evitando l'accesso a tali informazioni a terzi, al fine di evitare di inquinare eventuali indagini.

A chi inviare la denuncia/segnalazione (in caso di reati perseguibili d'ufficio):

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

Piazza Tribunale nr. 1

39100 Bolzano

penale.procura.bolzano@giustiziacert.it

segreteria.generale.procura.bolzano@giustizia.it

telefono: 0471/226282 - 226643

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI

Corso della Libertà nr. 23

39100 Bolzano

civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it

affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it

telefono: 0471/226457 -226461

Cosa succede dopo una segnalazione/denuncia alla Procura della Repubblica Ordinaria

- ➤ Gli insegnanti che hanno avuto contezza del fatto potranno essere sentiti dalla polizia giudiziaria in qualità di persone informate sui fatti, ai sensi degli artt. 351 e 370 cpp.
- ➤ Talvolta potrebbe rendersi necessaria un'audizione dell'alunno in forma riservata da parte del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria delegata, con l'assistenza di un consulente tecnico (psicologo) ai sensi degli artt. 351 e 362 cpp. In tali casi la P.G. contatterà il dirigente scolastico, il quale avrà cura di predisporre un locale idoneo all'interno dell'istituto scolastico, individuando, per lo svolgimento dell'atto, modalità atte a tutelare lo stato di benessere del minore e a garantirne la massima riservatezza.
- ➤ Non vi sarà alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento e all'esito delle indagini in rispetto del segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 cpp.

In caso di segnalazione effettuata dai genitori, per presunti maltrattamenti subiti dagli alunni per mano degli insegnanti, il/la Dirigente scolastico/a o la Direttrice del circolo:

- > segnala il fatto alle Procure, limitandosi a descrivere quanto riportato dalla famiglia;
- > valuterà se nei casi specifici dovrà intraprendere azioni disciplinari nei confronti dell'insegnante coinvolto nella segnalazione.

2. SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ATTUALE O POTENZIALE

Vi rientrano tutte quelle situazioni in cui, pur non essendo rilevabili delle specifiche ipotesi di reato, si evidenziano segnali indicatori del disagio di un alunno (vedasi elenco esemplificativo riportato in calce al presente documento), verosimilmente ricollegabili ad un contesto familiare carente, scarsamente accudente, problematico, nel quale la responsabilità genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.

La Procura per i Minorenni svolge funzioni non solo nell'ambito della competenza penale in relazione ai minorenni che commettono reati, ma anche nell'ambito della competenza civile, come organo di promozione e tutela dei diritti dei minori.

Il nostro ordinamento prevede dei casi particolari in cui è obbligatoria una segnalazione alla Procura Minori, tra questi:

- > quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- > quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri

motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al Tribunale per i Minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo.

Art. 9 della legge n. 149 del 2001 "Chiunque ha facoltà di segnalare all'Autorità Pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

Art. 403 Codice Civile: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione "

In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione appare comunque opportuna. Vi rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un livello di preoccupazione medio/alto rispetto ad un pregiudizio, attuale o potenziale, relativo ad un alunno, per rimuovere il quale non appaiono sufficienti gli ordinari interventi di sostegno (quando ad esempio i genitori non riconoscono o minimizzano le difficoltà rilevate dall'ente scolastico, non collaborano, non accettano gli aiuti proposti oppure quando nonostante l'attivazione degli aiuti proposti la situazione di pregiudizio non cambia o peggiora).

A tal proposito si ricorda che la tutela del minore passa necessariamente attraverso l'intervento di un adulto responsabile di riferimento che porti a conoscenza dell'autorità giudiziaria la sua situazione di pregiudizio.

In generale il potere di segnalazione è attribuito in via primaria dalla legge (art. 1 legge 216/91) ai servizi sociali, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e all'autorità di pubblica sicurezza.

Nei casi dubbi e di particolare complessità il Dirigente Scolastico potrà contattare informalmente il Pubblico Ministero minorile o il personale di polizia giudiziaria addetto alla Procura per i Minorenni per un confronto sul caso e per indicazioni specifiche sulla modalità e sulla tempistica della segnalazione.

La segnalazione dovrà essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico o da tutti membri del consiglio di classe / team della scuola dell'infanzia e dovrà contenere:

- > dati completi del minore e dei genitori (compresi eventuali recapiti telefonici);
- > descrizione esaustiva degli elementi di pregiudizio osservati;
- > eventuali episodi rilevanti ai fini della valutazione dello stato di disagio/ malessere dell'alunno;

> iniziative già intraprese dalla scuola (confronto con i genitori, proposte di aiuto) ed esiti.

A chi inviare la segnalazione di pregiudizio

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI

Corso della Libertà nr. 23

39100 Bolzano

civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it

affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it

telefono: 0471/226457 - 226461

Come si attiva la Procura della Repubblica per i Minorenni quando riceve una segnalazione di pregiudizio.

Se viene segnalata una situazione di grave pregiudizio e c'è necessità di un intervento urgente, il Pubblico Ministero minorile farà subito una richiesta (ricorso) al <u>Tribunale per i Minorenni</u>.

Nella maggior parte dei casi darà <u>in prima battuta</u> un incarico al servizio sociale territorialmente competente di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e aspetterà la relazione con le relative proposte.

<u>La Procura minorile</u> potrà integrare le informazioni dei servizi con indagini di polizia (di solito attraverso la Sezione di Polizia Giudiziaria che opera presso la Procura).

All'esito delle indagini svolte e acquisite valuterà se:

- > richiedere al Giudice provvedimenti limitativi della responsabilità dei genitori;
- > archiviare il fascicolo qualora l'ipotesi pregiudizio segnalata non trovi riscontro o si sia risolta;
- > conferire un mandato di monitoraggio al servizio sociale che dovrà continuare a seguire la situazione per un certo periodo.

L'Autorità Giudiziaria minorile non può fornire informazioni alla scuola segnalante sugli sviluppi del procedimento, né la scuola potrà ricevere comunicazione formale degli eventuali provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni. Le decisioni del Tribunale per i Minorenni possono essere comunicate per legge solo alle parti (genitori) e al servizio sociale. Pertanto sarà l'assistente sociale incaricato del caso, nella veste di "case manager" a condividere con l'istituzione scolastica eventuali informazioni rilevanti sulla condizione personale del minore e sulle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Elementi indicatori di maltrattamento/abuso/trascuratezza

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni indicatori di maltrattamento/abuso/trascuratezza, che possono essere tipici di una situazione di maltrattamento vero e proprio piuttosto che di semplice disagio familiare. Per quanto concerne gli indicatori di tipo comportamentale, questi possono ricollegarsi ad una situazione di abuso o maltrattamento ma anche, nei casi più frequenti, evidenziare una situazione, altrettanto meritevole di attenzione, di disagio o pregiudizio del minore.

Nella valutazione di tali indicatori si dovrà tenere conto della gravità, della frequenza al fine di evitare segnalazioni di un singolo disturbo comportamentale che non necessariamente si collega ad una situazione di trascuratezza

- lesioni di qualsiasi tipo sul corpo del minore (fratture, lividi, lacerazioni, graffi, ustioni, morsi, etc.)
- autolesionismo, distruttività, crudeltà;
- pensieri di morte e/o tendenza al suicidio;
- attaccamento indiscriminato a tutti gli estranei e resistenza a tornare a casa, con sottomissione immediata per timore di reazioni degli adulti;
- incapacità di socializzare con gli altri compagni di scuola, atteggiamenti aggressivi tenuti nei loro confronti, o altamente sessualizzati;
- gravidanza precoce;
- anoressia, bulimia, disturbi dell'alimentazione;
- comportamento sessuale inadeguato:
- conoscenze sessuali insolite per l'età;
- rifiuto di spogliarsi durante le ore di educazione fisica o in altre occasioni come ad esempio gite scolastiche etc.;
- enuresi e/o encopresi;
- marcata ricerca di affetto e di attenzione da parte di estranei;
- minore che non partecipa all'attività di classe, o che sistematicamente non esegue i compiti a casa;
- minore ripetutamente sprovvisto del materiale scolastico;
- ritardi e/o assenze frequenti e ingiustificate;
- assenze ingiustificate ad attività organizzate durante l'orario scolastico ma all'esterno dell'edificio stesso;
- iperattività;
- abuso di alcol/droghe;
- depressione, melanconia, angoscia, incubi e ossessioni;
- denutrizione:
- bambino passivo, sottomesso, scarsamente presente;

- infantilismo eccessivo/adultizzazione precoce;
- persistente scarsa igiene personale;
- ritardo mentale per carenza di stimoli;
- carenze di cure mediche, dentistiche o oculistiche;
- abbigliamento costantemente inadeguato rispetto alla stagione;
- dichiarazione dell'alunno che nessuno si occupa di lui;
- ritardo del linguaggio per mancanza di stimoli;
- genitori mentalmente ritardati o con malattie mentali;
- genitori confusi e depressi:
- genitori disinteressati;
- alcoldipendenza/tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori
- genitori scarsamente consapevoli dei bisogni del figlio
- isolamento sociale del nucleo:
- genitori non collaboranti/oppositivi con il corpo insegnante.

Bolzano, il 5 dicembre 2019

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bolzano

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Tutela della persona e della salute"

Luisa MOSNA

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano

Antonella FAVA

L'Assessora alla Famiglia

Waltraud DEEG

Direttore per l'Istruzione e Formazione italiana

Vincenzo GULLOTTA

Direttore per l'Istruzione e Formazione tedesca

Gustav TSCHENETT

Direttrice per l'Istruzione e Formazione ladina



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLZANO



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

COME DEVE PROCEDERE L'INSEGNANTE CHE VIENE A CONOSCENZA DI UNA SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO IN DANNO DI UNO O PIÙ ALUNNI

VERIFICARE SE SI È IN PRESENZA DI IPOTESI DI REATO IN DANNO DI UN ALUNNO, O PIÙ ALUNNI, PERSEGUIBILE D'UFFICIO, OPPURE DI SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO, DISAGIO O SOFFERENZA DI UN ALUNNO O PIÙ ALUNNI.



Situazione 1:

SOSPETTO DI REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO

1. NON MANIFESTARE SOSPETTI DAVANTI AI FAMILIARI:

- per evitare pericolo per l'alunno;
- per evitare l'inquinamento delle prove:



2. IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO

confrontarsi nel più breve tempo possibile con il dirigente scolastico ed accertarsi che sia lui a procedere alla comunicazione di quanto accertato alle Procure della Repubblica rispettivamente Odinaria e presso il Tribunale per i Minorenni



3. IN SITUAZIONI DI EMERGENZA CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LE FORZE DELL'ORDINE:

- per garantire sicurezza dell'alunno;
- documentare se possibile con foto eventuali lesioni:

La polizia giudiziaria valuterà con il PM di tumo presso la Procura Minori l'eventuale necessità di procedere secondo l'art. 403 c.c. (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)

4. FORMULARE SEGNALAZIONE/ DENUNCIA SCRITTA:

- alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (TM) per la tutela del/dei minore/i;
- alla Procura presso il Tribunale Ordinario (TO) per il procedimento penale;

(senza ritardo, art. 361 c.p.)

RELAZIONE SCRITTA DI NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA ORDINARIA ED ALLA PROCURA MINOR Contiene:

- dati dell'alunno e dei genitori/familiari;
- fonte di informazioni/ osservazioni raccolte e data in cui sono state raccolte;
- contenuti della preoccupazione e/o notizia di sospetto di reato;
- sospetto autore del reato se conosciuto;
- dichiarazioni riferite;
- fatti oggettivi osservati
- allegare documentazione fotografica se esistente e realizzata anche senza il consenso dei genitori o dallo stesso fornita.

Situazione 2:

SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO (NON IPOTESI DI REATO PENALMENTE PERSEGUIBILE MA SI PERCEPISCONO DIFFICOLTÁ RICONDUBILI AD UN AMBIENTE FAMILIARE CARENTE, SCARSAMENTE ACCUDENTE, PROBLEMATICO)

1. CONFRONTARSI CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO per valutare il caso e decidere quali
iniziative intraprendere;



2. CONDIVIDERE GLI ELEMENTI DI PREOCCUPAZIONE CON I GENITORI DEL/I MINORE/I O CON CHI NE FA LE VECI:

- dare informazioni sui servizi che possono aiutare la famiglia;
- proporre alla famiglia di rivolgersi ai servizi adeguati;

TA

3. POSSIBILITÁ 1

Invitare i genitori a rivolgersi autonomamente ai servizi sociali o altri servizi competenti se:

- il livello di preoccupazione sul/i minore/i è medio/basso;
- i genitori accettano/ chiedono aiuto e condividono le preoccupazioni;

3. POSSIBILITÁ 2

Segnalazione scritta sulla situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni se:

- il livello di preoccupazione sul/i minore/i è alto;
- е
- -i genitori negano le difficoltà e non accettano aiuto;
- oppure se
- nonostante gli interventi di aiuto già in atto la situazione non cambia o peggiora;



RELAZIONE SCRITTA DI SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PER I MINORENNI (che valuterà la situazione incaricando ove necessario i Servizi Sociali di svolgere un approfondimento):

<u>Viene firmata dal Dirigente Scolastico o da tutti i membri del consiglio di classe e contiene:</u>

- dati completi dell'alunno e dei genitori/familiari, compresi indirizzi ed eventuali recapiti telefonici
- elementi di preoccupazione osservati
- descrizione di eventuali episodi indicativi di malessere o disagio
- eventuali iniziative che la scuola ha già intrapreso con la famiglia e relativi esiti;